

Rg 4/2022

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice,

vista la proposta di MASCIA DI SALVO nata a Roma il 15.3.1970 (C.F. DSLMSC70C55H501L), di accordo di strutturazione dei debiti prevista dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 della L. 3/2012;

visto il decreto con cui, rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 – 9 l. 3/12, è stata fissata l'udienza ex art. 10 l. 3/12, e che dello stesso è stata data successiva comunicazione, unitamente al ricorso ed alla Relazione attestativa, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C., con contestuale invito ad esprimere il proprio consenso sulla proposta entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza.;

rilevato che l'istante, a fronte di un debito per complessivo d € 2.194.526,91, mette a disposizione dei suoi creditori una somma di € 30.000,00 derivante dall'accesso al Fondo di prevenzione vittime dell'usura;

rilevato che la proposta prevede, affianco al pagamento integrale del debito prededucibile nonché di alcuni debiti di natura privilegiata, il pagamento in unica soluzione dei residui creditori privilegiati, secondo le percentuali di seguito descritte:

- 1) integrale pagamento delle spese di giustizia e delle spese in prededucazione ex art. 13 co 4 bis L.3/12 e successive modifiche;
- 2) pagamento parziale del debito oggi cristallizzato nei ruoli dell'Agenzia Riscossione per le province di Roma, Caserta e Pistoia con una percentuale di pagamento di circa l'1,23% con versamento alle rispettive Agenzie Riscossione delle seguenti somme:

€ 26.385,00 ADER CASERTA

€ 1.230,00 ADER PISTOIA

€ 63,00 ADER ROMA;



considerato che nel corso dell'udienza del 1.6.2022 l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;

rilevato che entro il termine di legge, l'unica espressione di voto pervenuta è quella della Direzione Regionale Campania dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione nella quale si manifestava il proprio dissenso.;

ritenuta la irrilevanza del voto espresso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione anche per il credito tributario, essendo questa legittimata ad esprimere il dissenso esclusivamente per le somme riconducibili agli oneri di riscossione. Invero, ritiene il Giudicante che l'espressione del voto nelle procedure di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituisca attività di amministrazione del tributo ed esula dalla mera riscossione dello stesso, sicché l'Agenzia delle Entrate Riscossione non è legittimata ad esprimere il voto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2012 per conto degli enti impositori. Tale interpretazione è confermata alle norme di nuova introduzione del Codice della Crisi che all'art 88 prevede: *“Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”*. Tale norma andrà quindi applicata anche alle procedure di sovraindebitamento, trattandosi pacificamente una procedura concorsuale, come evidenziato dall'art 6 l. 3/2012, con la conseguenza che ad essa si applica per analogia la normativa su concordato preventivo e fallimento.;

rilevato che per gli altri Enti creditori interpellati, non essendo stata manifestata alcuna volontà contraria, il silenzio ai sensi dell'art. 11 della L.3/2012 equivale a consenso alla proposta nei termini in cui è stata comunicata;

ritenuto, pertanto che per il residuo debito pari a € 2.023.839,79 (circa il 92%) il consenso sia stato raggiunto per silenzio-assenso;



rilevato, in ogni caso che, anche a voler ritenere validamente espresso il voto negativo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale Campania anche per le somme riconducibili a tributi, peraltro riferibili ad Uffici Finanziari territorialmente diversi, ricorrono i presupposti per l'applicazione del cosiddetto "cram down".

Invero, ai sensi dell'art. 12 comma 3 quater l. 3/2012, che ha introdotto il cram down fiscale nel sovraindebitamento, va omologato l'accordo di composizione della crisi, in presenza di voto negativo espresso dall'amministrazione, quando tale adesione risulti decisiva per raggiungere le percentuali di approvazione e la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie sussiste la convenienza della proposta di accordo rispetto allo scenario alternativo della liquidazione, posto che la ricorrente non potrebbe soddisfare diversamente le pretese creditorie, non essendo titolare di beni all'infuori dal reddito da lavoro dipendente, già interessato da procedure di pignoramento presso terzi con l'accantonamento di circa € 70,00 al mese presso il datore di lavoro Avv. Meliadò ed € 17,00 presso il datore di lavoro La Perla s.r.l....

Annualmente pertanto ad oggi, con le procedure esecutive pendenti, l'Amministrazione Finanziaria recupera in totale circa € 1.000,00 annui. Considerata l'età della sig.ra Di Salvo (52 anni), la stessa ragionevolmente potrà lavorare fino ai 65 anni di età, quindi ulteriori 13 anni.

Non può non prendersi in considerazione, inoltre, la circostanza che trattasi di rapporti lavorativi dalla forte connotazione fiduciaria e in parte a tempo determinato. Pertanto pure ipotizzando che proseguisse il pignoramento di circa € 1.000,00 all'anno per ulteriori 13 anni, l'Amministrazione rientrerebbe di € 13.000,00, cifra ben inferiore a quella offerta con la proposta di accordo pari ad € 27.678,00;

rilevato, inoltre, che la somma proposta con l'accordo viene messa a disposizione immediatamente, trattandosi di finanziamento riconosciuto come erogabile in favore della sig.ra Mascia Di Salvo dal Fondo di prevenzione dell'usura, gestito dall'Ambulatorio Antiusura onlus di Roma che erogherà la somma non appena verrà omologato l'accordo;



ritenuta, pertanto, la convenienza della proposta di accordo rispetto allo scenario alternativo della liquidazione, poiché l'accordo consente un soddisfacimento maggiore delle ragioni del Fisco;

considerato che l'organismo di composizione delle crisi, ha trasmesso l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano,

P. Q. M.

omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da MASCIA DI SALVO nata a Roma il 15.3.1970 (C.F. DSLMSC70C55H501L),

dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Roma.

rammenta, ai sensi dell'art. 12 l. n.3/2012, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Roma 18.7.2022

Il Giudice

Dott.ssa Angela Coluccio

